

COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE
(Provincia di Vicenza)

**Regolamento comunale per l'applicazione del
canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria**

(ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 commi. 816-836)

VERSIONE IN VIGORE DAL 1/1/2024

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 - Oggetto del regolamento	4
Art. 2 - Presupposto oggettivo	4
Art. 3 - Soggetto passivo	4
Art. 4 - Soggetto attivo.....	5
 TITOLO II - DISCIPLINA PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI	5
Art. 5 - Disciplina generale. Installazione ed abusi.....	5
Art. 6 - Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità	5
Art. 7 - Definizione dei mezzi pubblicitari	5
Art. 8 - Norme generali sulla sicurezza stradale.....	6
Art. 9 - Classificazione delle Esposizioni pubblicitarie	6
Art. 10 - Cartelli stradali	8
Art. 11 - Insegne di esercizio	8
Art. 12 - Cartelli indicanti attività ricettiva e di ristorazione - Cartelli di indicazione di attività produttive	9
Art. 13 - Targhe di Studi professionali e Uffici Pubblici e Privati	9
Art. 14 - Esposizioni pubblicitarie temporanee	9
Art. 15 - Elementi di arredo urbano con pubblicità - Fermate di mezzi di trasporto pubblico	12
Art. 16 - Pubblicità in impianti sportivi	12
Art. 17 - Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione.....	12
 TITOLO III - IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	13
Art. 18 - Criteri generali	13
 TITOLO IV - DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI.....	13
Art. 19 - Gestione del servizio.....	13
Art. 20 - Impianti di proprietà del Comune. Superfici	13
Art. 21 - Spostamento degli impianti	13
Art. 22 - Classificazione delle pubbliche affissioni	14
Art. 23 - Disciplina delle Affissioni Speciali	14
Art. 24 - Disciplina delle Affissioni Comuni.....	15
Art. 25 - Spazi e supporti per le Affissioni Comuni	16
Art. 26 - Nuovi spazi per le Affissioni Comuni	16
Art. 27 - Disponibilità degli spazi per le affissioni	16
Art. 28 - Disciplina delle Affissioni Dirette	16
Art. 29 - Divieti e limiti estesi a tutto il territorio comunale	17
Art. 30 - Canone sul servizio affissioni	17
Art. 31 - Tariffe e maggiorazioni.....	17
Art. 32 - Riduzione del canone	17
Art. 33 - Esenzioni dal canone.....	18
Art. 34 - Modalità per il servizio affissioni	18
Art. 35 - Vigilanza sanzioni amministrative.....	18
 TITOLO V - PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE.....	19
Art. 36 - Concessioni e autorizzazioni.....	19

Art. 37 - Avvio del procedimento amministrativo	20
Art. 38 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo	20
Art. 39 - Istruttoria.....	20
Art. 40 - Conclusione del procedimento e rilascio della concessione o autorizzazione	21
Art. 41 - Efficacia del provvedimento	21
Art. 42 - Principali obblighi del concessionario	22
Art. 43 - Revoca modifica e rinuncia	22
Art. 44 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone	23
Art. 45 - Altre cause di decadenza.....	23
Art. 46 - Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive	23
Art. 47 - Subentro.....	23
Art. 48 - Rinnovo	24
Art. 49 - Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni	24

TITOLO VI - TARIFFE E CRITERI PER LA LORO DETERMINAZIONE..... 25

Art. 50 - Tariffe	25
Art. 51 - Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone.....	25
Art. 52 - Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie	25
Art. 53 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa.....	25
Art. 54 - Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità	27
Art. 55 - Riduzioni del canone per le esposizioni pubblicitarie	28
Art. 56 - Esenzioni del canone per le esposizioni pubblicitarie	28
Art. 57 - Riduzioni/maggiorazioni del canone per le occupazioni di suolo pubblico.....	29
Art. 58 - Esenzioni del canone per le occupazioni di suolo pubblico.....	30
Art. 59 - Termini per il versamento del canone	31
Art. 60 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi.....	31
Art. 61 - Maggiorazioni ed indennità	32
Art. 62 - Rateazioni	33
Art. 63 - Rimborsi	33
Art. 64 - Mercati.....	33
Art. 65 - Contenzioso.....	34
Art. 66 - Trattamento dei dati personali.....	34

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI 34

Art. 67 - Norme transitorie	34
Art. 68 - Disposizioni finali	34
Art. 69 - Entrata in vigore.....	35

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento istituisce il canone di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, regola il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Montecchio Maggiore, nonché l'applicazione del prelievo corrispondente.
2. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
4. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.
5. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.

Art. 2 - Presupposto oggettivo

1. Il presupposto del canone è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, permanente o temporanea del suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune o su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio costituite nei modi e nei termini di legge.
 - b) la diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti, così come definiti anche dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.
2. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade statali, regionali e provinciali che attraversano i centri abitati ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e simili infissi di carattere stabile e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
4. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
5. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico.

Art. 3 - Soggetto passivo

1. Il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di regresso.
4. Nel caso in cui soggetto passivo è il condominio, il pagamento è eseguito da parte dell'amministratore per conto dei singoli condòmini.

Art. 4 - Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Montecchio Maggiore.
2. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile (gestore del canone) a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone. Il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della Legge 689/1981, richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notificazione delle ordinanze-ingiunzione, cura l'anagrafe delle concessioni e autorizzazioni, predispone i provvedimenti di rimborso ed effettua gli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006.
3. Il Comune di Montecchio Maggiore ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.
5. Nel caso di gestione in concessione il gestore del canone vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento da parte del concessionario.

TITOLO II - DISCIPLINA PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Art. 5 - Disciplina generale. Installazione ed abusi

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda, devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi e dal presente regolamento e dalle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni concesse.

Art. 6 - Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità

1. Sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi pubblicitari. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti, di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e di stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
2. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di Uffici Pubblici, ospedali, case di cura e riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.

Art. 7 - Definizione dei mezzi pubblicitari

1. Con i termini di impianti e mezzi pubblicitari si intendono ai sensi dell'art. 47 del Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con D.P.R. 16.12.92 n. 495 le insegne, le

sorgenti luminose, i cartelli, i manifesti, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti di pubblicità e propaganda nonché altri mezzi diversi dai summenzionati.

Art. 8 - Norme generali sulla sicurezza stradale

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità e propaganda, segni orizzontali reclamistici e sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso detti impianti non devono costituire ostacolo o comunque impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono altresì vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possano produrre abbagliamento.
2. È fatto assoluto divieto di associare, accostare o combinare messaggi, cartelli o avvisi pubblicitari di qualsiasi tipo con qualsiasi segnale stradale. Tale abuso deve essere immediatamente rimosso a cura delle autorità responsabili a spese di colui che ha compiuto tale abuso.
3. È vietato l'impiego di tipologie segnaletiche stradali regolamentari per scopi pubblicitari.
4. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo. L'uso del colore rosso deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario.
5. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, non possono avere né luce intermittente, né di colore rosso né una densità luminosa che possa provocare abbagliamento. Esse devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo.

La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.

Art. 9 - Classificazione delle Esposizioni pubblicitarie

1. Le Esposizioni pubblicitarie vengono classificate secondo i seguenti parametri:

A) IN BASE ALLA POSIZIONE

- A1 Insegne vincolate ad un edificio ovvero che sfruttano come supporto la parete o altro elemento di un edificio.
- A1.1 "a bandiera" aventi cioè fissaggio laterale e insegna perpendicolare al fronte dell'edificio.
 - A1.2 "sospese" aventi il fissaggio superiore da asta o puntone e insegna perpendicolare al fronte dell'edificio.
 - A1.3 "a parete" ovvero insegne costituite da idoneo supporto posto in opera in aderenza, oppure realizzate direttamente con adeguate tecniche pittoriche, su di una parete di edificio o altro manufatto edilizio costruito per un uso diverso; si considerano a "parete" anche le insegne giacenti su un piano inclinato rispetto alla verticale del suolo o della parete.
- A2 Insegne isolate, ovvero tutte le pubblicità che non godono di alcun vincolo fisico con edifici e manufatti edilizi realizzati per scopi diversi.
- A2.1 su supporto autonomo singolo: ovvero su apparato appositamente predisposto quale supporto per una sola pubblicità.
 - A2.2 su supporto autonomo multiplo o "Totem": ovvero su apparato appositamente predisposto quale supporto per più di una pubblicità.

- A2.3 su supporto improprio: ovvero inidoneo allo scopo oppure destinato ad altra funzione, ad es. pali illuminazione, alberi etc.

B) IN BASE ALLA CONFORMAZIONE

- B1 Insegne “dipinte” ovvero realizzate con adeguate tecniche pittoriche direttamente su supporto murario o affine ad altro uso destinato.
- B2 Insegne a “pannello piano” ovvero realizzate con adeguate tecniche su idoneo supporto da porre in opera avente spessore inferiore a cm. 15.
- B.3 Insegne “a plafoniera” o “cassonetto” , ovvero aventi spessore superiore o uguale a cm. 15.
- B4 Insegne “composte” o “sagomate” ovvero realizzate mediante la composizione di singoli elementi accostati posti in opera su pannello, parete o supporti in genere, oppure prodotte con sagomatura di elementi piani, tubolari o diversi di materiali vari, quali vetro, metallo etc.

C) IN BASE ALLE FACCE ESPOSTE

- C1 Insegne “monofacciali” ovvero che espongono un solo lato visibile con messaggi pubblicitari.
- C2 Insegne “bifacciali” ovvero che espongono alla vista due lati recanti messaggi pubblicitari.
- C3 Insegne polifacciali ovvero tutti i solidi geometrici regolari ed irregolari che espongono più di due facce recanti messaggi pubblicitari.

D) IN BASE AL MATERIALE DI COSTITUZIONE

- D1 Materiali tradizionali quali vernici, tempere, legno, pietre, tela, metalli etc.
- D2 Materiali di “sintesi” quali plexiglas, perspex ed affini.

E) IN BASE ALLA GAMMA DEI COLORI IMPIEGATI

- E1 Colori “grezzi” o “naturali” cioè propri dei materiali impiegati; in questo caso è ammesso l’uso di vernici trasparenti coprenti.
- E2 Colori “ coprenti” che coprono cioè il tono naturale grezzo del materiale impiegato quali smalti, vernici colorate

F) IN BASE AL MODO DI ILLUMINAZIONE

- F1 Insegne “luminose” ovvero che emettono luce propria prodotta da sorgente luminosa interna
- F1.1 “ad emissione frontale diretta”
 - F1.2 “ad emissione indiretta” o riflessa retroilluminata sia con luce ad incandescenza sia a fluorescenza.
- F2 Insegne “illuminate” con illuminazione proveniente da una sorgente luminosa esterna all’insegna.

G) IN BASE AL TIPO DI SORGENTE LUMINOSA

- G1 Lampade “a fluorescenza”: tubi al neon.
- G2 Lampade “ad incandescenza”: lampadine tradizionali, lampadine alogene.
- G3 Lampade “colorate” come i tipi predetti ma con emanazione di luce definita “bianca”.
- G4 Lampade a LED.

H) IN BASE ALLA PERIODICITÀ DELL’ESPOSIZIONE

- H1 “Fissa” ovvero pubblicità esposta in forma continuata e stabile.
- H2 “Temporanea” ovvero esposta per un periodo definito o ad intervalli regolari.

Art. 10 - Cartelli stradali

1. Si definisce "Cartello stradale" quel manufatto bidimensionale supportato da idonea struttura, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari posto lungo una strada oppure in prossimità o in vista di una strada.
2. L'installazione di detti cartelli è consentita alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste dall'art. 23 del D. Lgs 285/92 così come modificato dall'art. 13 del D. Lgs 360/93 e dalle modalità di attuazione stabilite dal Capo I° Titolo II° del Regolamento emanato con il D.P.R 495/92.
3. All'interno dei centri abitati del capoluogo e delle frazioni delimitati dal piano topografico dell'ultimo censimento si osservano le disposizioni di cui all'art. 6 del presente Regolamento.
4. Limitatamente alle strade comunali di cui alle lett. E ed F dell'art. 2 del D.Lgs. 285/92 è consentita l'autorizzazione in deroga alle distanze minime previste dalle norme suindicate, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e in presenza di ragioni di interesse generale e di ordine tecnico. Tale deroga vale anche per le insegne di esercizio.
5. Le dimensioni massime dei cartelli stradali sono le seguenti:
 - a) Cartelli posti perpendicolarmente al senso di marcia
 - mq. 4,50 nei centri abitati
 - mq. 6,00 fuori dai centri abitati
 - b) Cartelli posti parallelamente al senso di marcia
 - mq. 6,00 nei centri abitati
 - mq. 20,00 fuori dai centri abitati
6. Al di fuori dal centro abitato è ammessa la posa dei cartelli stradali secondo le modalità e le limitazioni previste dal Nuovo codice della strada e del relativo Regolamento.
Le dimensioni massime imposte per i cartelli stradali sono riferite alla sola superficie destinata al messaggio pubblicitario; sono dunque da intendersi al netto della struttura di supporto che comunque deve essere proporzionata al cartello.
7. L'installazione di cartelli (o di insegne di esercizio) ricadenti su area privata è limitata ad attività di cui l'area scoperta costituisce diretta pertinenza. Solo per tale ipotesi è possibile derogare al limite di m. 3 dalla carreggiata sempre nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione per motivi tecnici.
8. I cartelli stradali siti nei centri abitati, ove ammissibili, devono inoltre rispettare la distanza minima di m. 3 dal limite della carreggiata salvo deroghe per ragioni di interesse generale e di ordine tecnico e le distanze previste dall'art. 51 co. 4 del DPR 495/92 e s.m.i.
9. I cartelli non possono in nessun caso essere luminosi né rifrangenti; possono però essere illuminati da sorgenti luminose esterne fissate al medesimo supporto del cartello, purché tale illuminazione non provochi abbagliamento.
10. I cartelli ed i supporti devono essere prodotti con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici; le strutture di sostegno, sia nella parte fuori terra che nelle fondazioni, devono essere opportunamente dimensionate per resistere alla spinta del vento.
11. La manutenzione in perfetto stato di conservazione dei cartelli spetta ad ogni richiedente.
12. In caso di mancata manutenzione vengono comminate al richiedente le sanzioni previste.

Art. 11 - Insegne di esercizio

1. Le insegne di esercizio installate presso la sede dell'attività possono avere le seguenti dimensioni massime:
 - a) poste in fregio agli edifici
 - mq. 10 nei centri abitati (salvo maggior estensione fino ad un massimo che non superi il 20% della facciata)
 - mq. 20 fuori dai centri abitati
 - b) monofacciali o bifacciali poste nell'area della sede dell'attività
 - mq. 10 nei centri abitati
 - mq. 20 fuori dai centri abitati

2. Scritte, simboli e marchi applicati come pellicole adesive sulle vetrine e sulle porte di ingresso degli esercizi cui si riferiscono e relativi agli esercizi stessi ("vetrofanie") non necessitano di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. ma solo di una dichiarazione da presentare all'Ente o, se il servizio è dato in concessione, al Concessionario, purché non siano in contrasto con il disposto dell'art. 23 co.1 del D.Lgs. 285/92 Codice della Strada e vengano rispettati i rapporti aeroilluminanti dei locali. Se le vetrofanie vengono poste su edifici ricadenti in Piani di Recupero del Centro Storico necessitano anche dell'acquisizione del parere favorevole della C.E.I., se gli edifici in cui vengono poste le vetrofanie sono soggetti a vincolo ambientale, paesaggistico e monumentale necessitano anche dell'autorizzazione ambientale, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.

3. Cavalletti pubblicitari ed espositori di dimensioni non superiori a mq. 2 non necessitano di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. ma solo di una dichiarazione da presentare all'Ente o, se il servizio è dato in concessione, al Concessionario, purché non siano in contrasto con il disposto dell'art. 23 co. 1 del D.Lgs. 285/92 Codice della Strada e, se posti su marciapiedi e percorsi pedonali, rispettino le normative e le leggi sulle barriere architettoniche.

4. Nelle insegne sono ammesse scritte in lingua straniera, purché affiancate dal testo in lingua italiana che ne rappresenti l'esatta traduzione. Fanno eccezione scritte composte da vocaboli ormai entrati in uso corrente nella lingua italiana. Le dimensioni del testo straniero, qualora lo stesso sia tradotto, non dovranno risultare preminenti rispetto alla traduzione italiana. Alla dichiarazione di installazione dell'insegna, deve essere allegata una apposita dichiarazione contenente la traduzione letterale in italiano del messaggio contenuto nell'insegna scritto in lingua straniera.

Art. 12 - Cartelli indicanti attività ricettiva e di ristorazione - Cartelli di indicazione di attività produttive

1. I segnali stradali impiegati per la pubblicizzazione e l'avvio a sedi di attività ricettive o di ristorazione, quali alberghi, ristoranti, trattorie, locande, pizzerie, etc., devono essere conformi alla tipologia dei segnali di direzione prevista dall'art. 134 del D.P.R 495/92. La norma è estesa anche ai segnali per la pubblicizzazione e l'avvio a sedi di attività produttive industriali e/o artigianali. Detti segnali di direzione possono associare il marchio della Ditta e devono ritenersi segnali stradali a tutti gli effetti.

2. Per l'installazione di detti segnali valgono in particolare le seguenti prescrizioni:

- a) sono installati su appositi supporti di proprietà dell'Amministrazione comunale o di Ditta convenzionata;
- b) devono essere localizzati in posizione assegnata dal competente ufficio tecnico in modo tale da non interferire con la segnaletica stradale;
- c) il periodo di esposizione è soggetto ad autorizzazione per una durata di tre anni, rinnovabile;
- d) forma, dimensioni e colore di tali cartelli deve essere conforme a quanto stabilito dal Regolamento di attuazione del codice della strada.

Art. 13 - Targhe di Studi professionali e Uffici Pubblici e Privati

1. Le targhe di studi professionali, di uffici pubblici e privati e attività affini come Banche, Assicurazioni etc. non necessitano di autorizzazione per l'esposizione in presenza delle seguenti condizioni:

- rispetto delle norme del presente Regolamento, in particolare per quanto concerne forma, colori, materiali;
- dimensioni della targa non eccedenti il formato "UNI A/3" (Ente Nazionale Unificazione) cioè mm. 420 di base, mm. 297 di altezza e viceversa;
- targa non luminosa;

Art. 14 - Esposizioni pubblicitarie temporanee

1. Si intende per Esposizioni pubblicitarie temporanee l'installazione di mezzi pubblicitari atti ad essere esposti per un periodo massimo di 365 giorni.
2. Per tali autorizzazioni deve essere effettuato il versamento del diritto di competenza di cui all'art. 405 del D.P.R. 492/92.
3. Per autorizzazioni a carattere temporaneo che si volessero prorogare, gli interessati dovranno presentare domanda di proroga almeno cinque giorni prima della scadenza; la durata delle stesse non dovrà comunque superare nel complesso 365 giorni.
4. Non sono soggette ad autorizzazione amministrativa, ma a dichiarazione da presentare all'Ente o, se il servizio è dato in concessione, al Concessionario, le seguenti fattispecie di Esposizioni pubblicitarie temporanee:
 - la pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico e non visibili da spazi di uso pubblico;
 - la pubblicità eseguita su mezzi mobili, purché non sia sonoro o luminosa, e sia contenuta nella sagoma normale del veicolo come omologata dal Ministero dei Trasporti, nei limiti consentiti dal C.d.S.;
 - la distribuzione di volantini nei limiti consentiti dal Regolamento;
 - l'esposizione di messaggi temporanei non luminosi effettuata sulle vetrine e sulle porte di ingresso degli esercizi cui si riferiscono e relativi agli esercizi stessi e non superiori, nell'insieme per ciascuna vetrina o ingresso, a mq. 1, superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti;
 - l'esposizione di forme pubblicitarie temporanee non luminose in occasione e per la durata di vendite di fine stagione, vendite promozionali, vendite di liquidazione per cessazione attività e trasferimento di azienda in altri locali, cessazione della fittanza di azienda, cessione dell'azienda, rinnovo o trasformazione dei locali, come da normativa vigente, effettuata sulle vetrine e sulle porte d'ingresso degli esercizi cui si riferiscono e relative agli esercizi stessi e/o nelle pertinenze accessorie agli esercizi stessi;
 - l'esposizione di cartelli di cantiere pubblicitari temporanei in cantieri autorizzati, nei limiti di durata del titolo edilizio, di superficie non superiore a mq. 2, installabili solo nel ristretto ambito dell'immobile cui si riferiscono esclusivamente su ponteggi, su fronte fabbricati e su recinzioni;
 - l'esposizione di cartelli di tipo immobiliare temporanei installabili solo nel ristretto ambito dell'immobile cui si riferiscono fino ad un massimo di mq. 2 in proprietà privata fatti salvi i diritti di terzi;
 - cartelli e altri mezzi pubblicitari opachi che pubblicizzano manifestazioni e/o eventi di pubblico interesse e/o di interesse generale anche posizionati in prossimità degli incroci purché installati da 2 mesi prima dell'inizio dell'evento e/o manifestazione fino a 48 ore dopo la conclusione dell'evento e/o manifestazione e purché installati in area privata, previa acquisizione del consenso scritto del proprietario dell'area stessa, con espresso divieto di installazione a ridosso o avvolti alle paline semaforiche, ai segnali stradali, alle piante, ai pali della pubblica illuminazione, ai monumenti e ad altri supporti destinati a scopi diversi in area pubblica e in qualsiasi altro spazio dove possa costituire pregiudizio alla viabilità e alla sicurezza della circolazione oppure un ostacolo visivo alla segnaletica stradale;
 - cartelli opachi con frecce posizionati presso gli incroci per indirizzare verso i luoghi dove si svolgono manifestazioni e/o eventi di pubblico interesse e/o di interesse generale di dimensioni massime 0.5 mq, purché installati da 15 giorni prima dell'inizio dell'evento e/o manifestazione fino a 48 ore dopo la conclusione dell'evento e/o manifestazione e purché installati in area privata, previa acquisizione del consenso scritto del proprietario dell'area stessa, con espresso divieto di installazione a ridosso o avvolti alle paline semaforiche, ai segnali stradali, alle piante, ai pali della pubblica illuminazione, ai monumenti e ad altri supporti destinati a scopi diversi in area pubblica e in qualsiasi altro spazio dove possa costituire pregiudizio alla viabilità e alla sicurezza della circolazione oppure un ostacolo visivo alla segnaletica stradale;
 - i mezzi pubblicitari opachi dei circhi posizionati anche in prossimità degli incroci da 30 giorni prima dell'inizio degli spettacoli circensi a 48 ore dopo la fine degli spettacoli circensi purché installati in area privata, previa acquisizione del consenso scritto del proprietario

dell'area stessa, con espresso divieto di installazione a ridosso o avvolti alle paline semaforiche, ai segnali stradali, alle piante, ai pali della pubblica illuminazione, ai monumenti e ad altri supporti destinati a scopi diversi in area pubblica e in qualsiasi altro spazio dove possa costituire pregiudizio alla viabilità e alla sicurezza della circolazione oppure un ostacolo visivo alla segnaletica stradale.

5. La dichiarazione di cui al comma 4 non esonera dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali.

A) STRISCIONI

1. Ai fini del presente Regolamento per "striscione" è da intendersi l'elemento bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio, o comunque non aderente alla stessa finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli.

2. L'Amministrazione comunale può predisporre una serie di supporti, adeguati per numero e per posizione, adibiti allo scopo esclusivo di fornire un sostegno per l'esposizione di striscioni o teli ricadenti su area stradale.

3. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento dell'evento cui si riferisce, oltre che durante la settimana precedente e le 24 ore successive allo stesso. Per gli striscioni le distanze minime dagli altri mezzi pubblicitari sono di m. 25.

4. È vietato l'uso di supporti impropri, come alberi o pali di illuminazione pubblica, per il fissaggio e l'esposizione di striscioni ricadenti su area pubblica o strade comunali.

5. Anche gli striscioni ricadenti su area privata devono essere autorizzati a seguito di domanda contenente il nulla-osta del proprietario.

6. Per le manifestazioni di interesse pubblico, sociale, sportivo e culturale sono concesse deroghe ai precedenti divieti.

B) STENDARDI

1. Ai fini del presente Regolamento, per stendardo è da intendersi un elemento bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli oltreché per il lancio di iniziative commerciali che può essere illuminato da sorgente luminosa esterna.

2. Nei centri storici è ammessa l'esposizione di stendardi esclusivamente per manifestazioni di pubblico interesse: sono esclusi gli stendardi a scopo pubblicitario commerciale.

3. In tutte le altre zone è autorizzabile l'esposizione di stendardi anche a puro scopo pubblicitario, ma solo in coincidenza di eventi occasionali: chiusure, fallimenti, vendite promozionali, aperture di nuovi esercizi etc.

4. L'esposizione può essere autorizzata per tutta la durata dell'evento, per la settimana antecedente la data dell'evento stesso e le ventiquattro successive.

C) TABELLONI ESPOSTI IN CANTIERI EDILIZI

1. Al fine di garantire la massima trasparenza sugli atti pubblici e per salvaguardare il decoro urbano, i cartelli relativi devono essere uniformati al Regolamento Edilizio.

2. Nell'ambito del cantiere i cartelloni pubblicitari delle ditte appaltatrici e sub-appaltatrici dei lavori in atto possono essere installati purché non associati o accostati ai tabelloni obbligatori di cui al presente articolo o alla segnaletica obbligatoria in materia anti infortunistica.

F) VOLANTINI E MANIFESTI COMMERCIALI

1. La distribuzione di volantini nel Comune è ammessa senza limitazioni se effettuata a domicilio con impostazione nelle apposite caselle per lettere.

2. La distribuzione di volantini o manifesti in spazi pubblici è autorizzata solo nei giorni di mercato e deve essere effettuata esclusivamente a mano.

3. I manifesti e/o le frecce direzionali esposti in occasioni di fiere, spettacoli e/o altre manifestazioni temporanee possono essere esposti oltre che sugli spazi appositi anche all'interno di pubblici esercizi.

4. E' vietata su tutto il territorio comunale la distribuzione di volantini effettuata da mezzi aerei, da veicoli in genere, oppure con distribuzione sui parabrezza delle auto in sosta.

G) PUBBLICITÀ IN FORMA MOBILE O AMBULANTE

1. E' consentito sull'intero territorio comunale il transito e la semplice fermata di veicoli attrezzati a scopi pubblicitari o recanti scritte e messaggi pubblicitari, purché vengano osservate le disposizioni previste dall'art. 57 del D.P.R. 495/92 oltre al rispetto delle norme di circolazione stradale.

H) PUBBLICITÀ FONICA

1. La pubblicità fonica sulle strade e in genere sugli spazi pubblici e/o aperti al pubblico con autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori non è consentita.

2. Può essere autorizzata unicamente la diffusione di messaggi di pubblico interesse nonché di pubblicità elettorale di candidati a cariche pubbliche per tutto il tempo della campagna elettorale.

I) PUBBLICITÀ EFFETTUATA MEDIANTE STAZIONAMENTO DI PALLONI FRENATI

1. Può essere autorizzata la pubblicità mediante stazionamento dei palloni frenati o simili, nel rispetto delle norme del Codice della strada per un periodo limitato di tempo.

L) PUBBLICITÀ CON PROIEZIONI

1. Si intende per tale tipo di pubblicità quella realizzata in luoghi pubblici aperti al pubblico, attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche, effettuate su schermi o pareti riflettenti.

Art. 15 - Elementi di arredo urbano con pubblicità - Fermate di mezzi di trasporto pubblico

1. A scopo esemplificativo si elencano alcuni elementi considerati di arredo urbano, suscettibili di essere impiegati quali supporti per la pubblicità: orologi, barometri, termometri e datari, transenne, contenitori di rifiuti, chioschi, pensiline e coperture, gazebo, fioriere, portacicli, dissuasori di traffico, fermate di mezzi pubblici ed altri articoli affini.

2. La posa di tali elementi di arredo urbano da impiegarsi quali supporti per la pubblicità, è ammessa ovunque esclusi i centri storici, ove è consentita solo l'installazione di elementi per la segnalazione delle fermate dei mezzi di trasporto.

Art. 16 - Pubblicità in impianti sportivi

1. Gli apparati pubblicitari esposti in forma temporanea o permanente all'interno di impianti sportivi in genere, siano essi pubblici o privati, nel caso in cui risultino visibili dall'esterno degli impianti stessi da luogo pubblico, sono esenti dal rilascio dell'autorizzazione.

2. E' vietato esporre materiale pubblicitario all'interno del perimetro di impianti sportivi in genere in modo tale che almeno una faccia risulti visibile all'esterno dell'impianto stesso.

Art. 17 - Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e cautele prescritte dall'art. 29 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente regolamento.

2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

TITOLO III - IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 18 - Criteri generali

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996). Il piano è approvato, adeguato e modificato dalla Giunta Comunale.
2. I criteri per la stesura di un piano generale sono i seguenti:
 - a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
 - b) il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
 - c) il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;
 - d) la stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), agli altri regolamenti vigenti in materia;
 - e) in ordine agli impianti esistenti il piano provvede alla individuazione di quelli per i quali si renda necessaria la sostituzione o di quelli che necessitano di interventi manutentivi anche ai fini dell'estetica e dignità espositiva;

TITOLO IV - DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 19 - Gestione del servizio

1. Il Comune di Montecchio Maggiore mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2021. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
2. Il Comune di Montecchio Maggiore garantisce in ogni caso l'affissione agli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica.
3. Il Consiglio comunale, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico - funzionale, può affidare in concessione il servizio ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997; l'Amministrazione può altresì affidare a terzi il solo servizio di attacchinaggio delle affissioni comuni.
3. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi inerenti la gestione del servizio.

Art. 20 - Impianti di proprietà del Comune. Superfici

1. La superficie minima degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in 150 mq. L'elenco degli impianti adibiti a pubbliche affissioni è contenuto nel Piano Generale degli impianti vigente.

Art. 21 - Spostamento degli impianti

1. Il Comune, anche se il servizio è gestito in concessione, si riserva la facoltà di disporre lo spostamento in altre posizioni, di quadri, cartelli ed altro materiale destinato alle pubbliche affissioni, quando si abbiano situazioni di forza maggiore o per imprevedibili e dichiarate esigenze pubbliche.

2. Chiunque, per lavori o altre cause, effettui rimozioni o spostamenti di impianti, assumerà a proprio carico ogni onere conseguente ai danni arrecati agli stessi e alla messa a dimora nelle posizioni originarie o in quelle indicate dagli uffici.

Art. 22 - Classificazione delle pubbliche affissioni

1. Il regolamento definisce come:

- a) AFFISSIONI SPECIALI COMUNALI quelle prive di rilevanza economica definite come istituzionali, effettuate direttamente dal Comune o da eventuale concessionario;
- b) AFFISSIONI COMUNI quelle aventi natura commerciale effettuate direttamente a cura del Comune o del suo concessionario;
- c) AFFISSIONI DIRETTE quelle aventi natura commerciale effettuate direttamente a cura di soggetti privati o comunque diversi dal comune o suo Concessionario;
- d) AFFISSIONI SPECIALI PRIVATE quelle prive di rilevanza economica, ovvero in cui la natura commerciale non sia prevalente, effettuate direttamente a cura di soggetti privati o comunque diversi dal Comune o suo concessionario.

Art. 23 - Disciplina delle Affissioni Speciali

1. Le affissioni speciali sono effettuate sia da soggetti privati, sia dal Comune o suo concessionario e devono avvenire in spazi diversi da quelli riservati alle affissioni comuni nel rispetto delle norme sulla sicurezza stradale.

A) BACHECHE PER AVVISI DI PUBBLICO INTERESSE

- 1. L'Amministrazione Comunale può mettere a disposizione di Enti, Comitati, Istituzioni, Scuole, Gruppi, Associazioni, Organizzazioni, Società, Circoli, Club, partiti, Sindacati etc che ne facciano richiesta, una serie di bacheche, adeguate per numero e per distribuzione sul territorio comunale, atte ad accogliere affissioni di varia natura.
- 2. Dette bacheche sono concesse anche ai gestori di sale di spettacolo e di locali di intrattenimento in genere, quali sale cinematografiche, sale per la musica, teatri, sale da ballo, locali di ritrovo in genere.
- 3. La richiesta di assegnazione deve venire presentata all'ufficio del Comune incaricato del servizio, che terrà un registro cronologico delle domande. L'assegnazione verrà disposta dal Dirigente Settore cui è affidata la gestione del servizio di rilascio delle autorizzazioni in base alla priorità temporale fino all'assegnazione degli spazi a disposizione per tali affissioni determinato dall'art. 27 comma 4.
- 4. Ottenuta l'assegnazione della bacheca si accederà all'uso previo il pagamento di un canone di affitto annuo rivalutabile, decorrente in ogni caso dal 1° gennaio di ogni anno, e stabilito dalla Giunta Municipale.
- 5. All'assegnatario spetta l'onere di manutenzione della bacheca; in difetto provvederà l'ufficio con addebito del costo.
- 6. L'assegnazione verrà revocata qualora ricorrano i casi di :
 - cessazione dell'attività dell'assegnatario;
 - insolvenza;
 - uso improprio delle bacheche;
 - mancata manutenzione della bacheca ;
- 7. In caso di revoca subentra il primo tra i richiedenti non assegnatario in graduatoria.
- 8. Il versamento del canone deve essere effettuato in misura annua anticipata entro il 31 gennaio di ogni anno.

B) BACHECHE PER PUBBLICI SPETTACOLI

1. L'Amministrazione comunale autorizza la posa di bacheche da destinare a spazi per affissioni di Sale Cinematografiche, locali per intrattenimento e pubblici spettacoli in genere; così pure bacheche per affissioni relative a manifestazioni sportive periodiche di pubblico interesse in impianti sportivi come stadi, palazzetti dello sport etc.; tali bacheche possono essere autorizzate in aggiunta a quelle messe a disposizione dell'Amministrazione come al precedente punto A).
2. L'autorizzazione verrà rilasciata a seguito di apposita domanda dal proprietario o dall'Ente gestore l'impianto nel rispetto delle norme del presente regolamento come per il precedente punto A).

C) ANNUNCI FUNEBRI

1. L'Amministrazione comunale provvede alla collocazione di appositi supporti, adeguati per numero, dimensione e posizione, atti all'affissione esclusiva di annunci funebri.
2. L'uso di detti supporti è riservato alle Imprese di Onoranze Funebri, le quali devono provvedere alla manutenzione degli stessi nonché alla rimozione degli annunci vecchi e deteriorati.
3. E' vietata l'affissione di annunci funebri su qualsiasi supporto o spazio, diversi da quelli appositamente previsti.

D) SPAZI PER AVVISO DI PUBBLICO INTERESSE

1. L'Amministrazione Comunale può mettere a disposizione delle plance da destinare ad avvisi di pubblico interesse.
2. In tali spazi potrà essere esposto ogni genere di affissione, purché non di natura commerciale e non proveniente da Assegnatari di altre bacheche ad eccezione delle affissioni effettuate per spettacoli e manifestazioni sportive, quali: avvisi dell'Amministrazione Comunale o altri Enti territoriali, avvisi di soggetti di diritto pubblico, Enti morali, Associazioni culturali, locandine di spettacoli e manifestazioni sportive, di sagre popolari, festeggiamenti, ricorrenze, manifesti di laurea etc.

E) SPAZI PER AVVISI DI PUBBLICO INTERESSE CON MESSAGGI LUMINOSI E VARIABILI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO

1. Con il presente Regolamento si disciplina, all'interno del centro abitato, l'installazione di pannelli luminosi a messaggio variabile. Essi dovranno essere installati mediante opera pubblica, sentito l'ufficio Viabilità-Pubblicità. I pannelli dovranno essere di due tipologie come descritto ai commi 2 e 3 e la loro installazione si ispirerà ai principi dell'art. 23 comma 1 del Codice della Strada per arrecare il minor disturbo visivo agli utenti della strada.
2. Pannelli luminosi installati presso aree pedonali quali piazze, parcheggi, marciapiedi ecc., adatti a trasmettere messaggi luminosi, anche in movimento, destinate ad un utente pedone; tali messaggi non dovranno avere prevalente rilevanza commerciale.
3. Pannelli luminosi installati in adiacenza alle strade interne al centro abitato, adatti a trasmettere messaggi luminosi con un tempo minimo di variabilità del messaggio di circa un minuto, tali pannelli saranno destinati alla visione da parte degli automobilisti in transito sulla viabilità, e non potranno avere rilevanza commerciale.
4. All'interno del centro abitato, i pannelli descritti ai commi 2 e 3, potranno essere installati in deroga a quanto previsto dal Regolamento comunale e dal Codice della Strada con il parere favorevole dell'ufficio Viabilità-Pubblicità.
5. Sui pannelli non sarà possibile la trasmissione di pubblicità relative a materiale che potrebbe essere ritenuto denigratorio o immorale e dunque illegittimo, in ogni caso non sarà possibile la trasmissione di pubblicità che potrebbero essere lesive per l'immagine del Comune.

Art. 24 - Disciplina delle Affissioni Comuni

1. Il servizio delle affissioni comuni è inteso a garantire l'affissione a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti avente natura commerciale.

Art. 25 - Spazi e supporti per le Affissioni Comuni

1. Le Pubbliche Affissioni devono venire effettuate esclusivamente in appositi spazi, costituiti da idonei supporti definiti "plance", secondo il Piano generale degli impianti.
2. Derogano da tale vincolo solo le categorie delle " Affissioni Dirette e Speciali " di cui al presente Regolamento.

Art. 26 - Nuovi spazi per le Affissioni Comuni

1. L'Amministrazione Comunale può prescrivere la posa in opera di nuove plance per le Affissioni ogni qualvolta risultino ultimate le opere di urbanizzazione primaria all'interno di un'area soggetta a piano urbanistico attuativo: Piano di recupero, Piano di lottizzazione, Piano insediamenti produttivi etc. oppure quando vengano realizzate opere pubbliche o aperte all'uso pubblico quali: piazze, parcheggi, slarghi, aree a verde attrezzato etc. La posa di tali plance dovrà avvenire a carico dell'Amministrazione comunale, o in sede di convenzione, a carico del Concessionario.

Art. 27 - Disponibilità degli spazi per le affissioni

1. In occasione di eventi particolari quali ad esempio consultazioni elettorali locali o nazionali, l'Amministrazione ha la facoltà di ridurre in tutto o in parte il numero e la dislocazione degli spazi disponibili per le Pubbliche affissioni Comuni, riservando l'impiego degli spazi alle organizzazioni che partecipano in modo diretto o indiretto alle consultazioni.

Art. 28 - Disciplina delle Affissioni Dirette

1. L'Amministrazione comunale stabilisce la superficie da destinare ad affissioni aventi natura commerciale in spazi diversi da quelli destinati alle Pubbliche Affissioni, nel rispetto delle norme sulla sicurezza stradale e in merito alla conservazione del decoro urbano.

A) BACHECHE PER AFFISSIONI COMMERCIALI DI ESERCIZI PRIVATI

1. L'Amministrazione comunale può concedere l'autorizzazione alla posa di bacheche su supporto autonomo o vincolate ad altro manufatto, da destinare a spazi per affissioni di natura economica a soggetti privati quali : Agenzie Immobiliari, Agenzie Turistiche e di Viaggio etc.
2. l'autorizzazione viene rilasciata previa valutazione dell'impatto sull'ambiente urbano e la rilevanza sociale dell'informazione commerciale.
3. La posa delle bacheche è autorizzata anche in aderenza a fabbricati di proprietà privata, con particolare riguardo alla valutazione dell'impatto della bacheca sulla composizione architettonica dell'edificio.
4. Le autorizzazioni vengono rilasciate previo parere favorevole vincolante della Commissione Edilizia.

B) AFFISSIONI SU VETRINE DI ESERCIZI PUBBLICI E COMMERCIALI

1. Sono autorizzate, con le modalità di cui al piano generale degli impianti, le affissioni pubblicitarie effettuate direttamente dagli esercenti attività economiche sulle superfici interne e /o porte o vetrine dei locali in cui avviene la vendita o la somministrazione o la prestazione di beni e servizi.
2. Tale autorizzazione deve intendersi limitata alla pubblicità relativa all'esercizio stesso, a manifesti e locandine che pubblicizzano spettacoli e manifestazioni, ad avvisi di pubblico interesse o di natura istituzionale.
3. Non è autorizzabile l'affissione per conto di soggetti economici terzi e su superfici esterne diverse da porte e/o vetrine.

C) RIVENDITA ED EDICOLE DI GIORNALI

1. L'Amministrazione comunale concede alle rivendite di giornali, nel rispetto delle consuetudini locali, l'affissione sulle superfici esterne di pertinenza dell'esercizio stesso, di materiale pubblicitario vario inerente l'attività colà svolta.
2. L'autorizzazione è concessa previa presentazione di domanda scritta da parte dell'esercente della rivendita.
3. Le affissioni sono consentite esclusivamente su appositi supporti che devono essere ritirati dall'esercente nel periodo di chiusura dell'esercizio.

Art. 29 - Divieti e limiti estesi a tutto il territorio comunale

1. E' vietata l'affissione diretta da parte di soggetti diversi dal Comune o dal Concessionario del servizio, ad eccezione dei casi previsti per le Affissioni Dirette e Speciali.
2. Nessuna forma di affissione può essere effettuata fuori dagli spazi a tale scopo destinati dal presente Regolamento.

Art. 30 - Canone sul servizio affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella standard giornaliera di cui all'art. 1, comma 827 della Legge 160/2019 come determinata con delibera della Giunta Comunale.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 5 giorni.
4. Il canone dovuto per il servizio corrisponde alla tariffa di cui al punto 2 applicata per foglio e giorno di esposizione.

Art. 31 - Tariffe e maggiorazioni

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%.
2. La misura del canone da applicare per manifesti di superficie superiore ad 1 mq. è maggiorata del 20%.

Art. 32 - Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
 - b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) i manifesti relativi ad attività politiche e sindacali;
 - d) i manifesti relativi ad attività di associazioni di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
 - e) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - f) gli annunci mortuari.

Art. 33 - Esenzioni dal canone

L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 34 - Modalità per il servizio affissioni

- 1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base della richiesta con le modalità indicate dal gestore del canone.
- 2. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore del canone. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà canone dovuto.
- 3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore del canone mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore del canone ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
- 5. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
- 6. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate.
- 7. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore del canone entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
- 8. Il gestore del canone ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
- 9. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 30 per ciascuna commissione.
- 10. Il gestore del canone mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

Art. 35 - Vigilanza sanzioni amministrative

- 1. Il gestore del canone e la Polizia Locale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione

delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.

2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, è dovuta dal trasgressore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e la maggiorazione di cui all'art. 34 comma 9 del presente regolamento. (**comma modificato con deliberazione di C.C. n. 23 del 29/04/2021**)
3. Ai fini della contestazione delle violazioni si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 60.

TITOLO V - PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Art. 36 - Concessioni e autorizzazioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.
2. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (D.Lgs. 285/1992) se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere precedute da una autorizzazione del Comune (o nulla osta fuori dai centri abitati su strade provinciali e di altri enti);
3. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere dichiarate al Comune, o al soggetto che gestisce il canone, le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
 - a. veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
 - b. altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune;
 - c. tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta l'autorizzazione da parte del Comune, ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale. (**comma modificato con deliberazione di C.C. n. 23 del 29/04/2021**)
4. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.
5. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
6. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza dell'occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.
7. L'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico temporanea di durata inferiore ad un giorno, è sostituita da una comunicazione/autocertificazione, da inoltrare al Comune almeno 7 giorni prima del giorno dell'occupazione, ove si specificano i tempi e le modalità di occupazione. L'Ufficio Viabilità e il Corpo di Polizia Locale esaminano la comunicazione e danno riscontro negativo in caso di pregiudizio alla sicurezza della circolazione, pericolo per ordine e sicurezza pubblica, tutela del patrimonio pubblico. La comunicazione sostitutiva di

autorizzazione può essere subordinata al pagamento di diritto fisso il cui importo viene stabilito dalla Giunta Comunale. (**comma inserito con deliberazione di C.C. n. 23 del 29/04/2021**)

Art. 37 - Avvio del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della **concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici** inizia con la presentazione della domanda allo sportello SUAP del Comune, salvo che la richiesta venga presentata da privati che non siano in possesso di PEC e firma digitale e non ritengano di avvalersi di un professionista per la compilazione/trasmissione. In quest'ultimo caso la domanda deve essere compilata su apposita modulistica.
2. La domanda di autorizzazione all'**installazione di un mezzo pubblicitario**, o comunque alla esposizione pubblicitaria, deve essere indirizzata allo sportello SUAP del Comune, salvo che la richiesta venga presentata da privati che non siano in possesso di PEC e firma digitale e non ritengano di avvalersi di un professionista per la compilazione/trasmissione. In quest'ultimo caso la domanda deve essere compilata su apposita modulistica.
3. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
4. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.
5. La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) autoveicoli cosiddetti "camion vela" sui quali sono applicati messaggi pubblicitari se sostano nel territorio comunale, ad eccezione delle pause di servizio, salvo che non sia occultata la superficie espositiva;
 - d) distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali;
 - e) tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D.Lgs. 285/1992, delle vigenti normative e del presente Regolamento, non necessitano di autorizzazione amministrativa.
6. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima della esposizione in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.
7. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione da presentare secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 38 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso, è di trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda, fatti salvi diversi termini che devono essere indicati per ciascun procedimento.
2. Il termine del procedimento viene sospeso qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi o il parere/nulla osta di altri enti.
3. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

Art. 39 - Istruttoria

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
5. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda, comunica l'avvio del procedimento ove necessario e provvede ad inoltrare la domanda stessa agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

Art. 40 - Conclusione del procedimento e rilascio della concessione o autorizzazione

1. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il procedimento amministrativo.
2. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta;
 - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;
 - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
 - e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dal Titolo VI del presente regolamento.
3. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessando il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dell'ufficio preposto della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.
4. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria o assicurativa di primaria compagnia benvista dal Comune, escutibile a prima richiesta.

Art. 41 - Efficacia del provvedimento

1. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento della consegna al destinatario o suo delegato da parte dell'ufficio responsabile del procedimento o del gestore del canone. **(comma modificato con deliberazione di C.C. n. 23 del 29/04/2021)**
2. Le concessioni o autorizzazioni per le occupazioni con ponteggi, steccati e simili sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata. Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito dell'ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.
3. Nell'ambito dell'attività edilizia possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni per un periodo di occupazione massimo inferiore a 365 giorni e sono da considerare giornaliere.

Art. 42 - Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
3. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
5. *(abrogato con con deliberazione di C.C. n. 23 del 29/04/2021)*
6. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.
7. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.
8. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di scritte orizzontali pubblicitarie sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 48 ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
9. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'art. 55 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

Art. 43 - Revoca modifica e rinuncia

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.
2. Se l'occupazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca o modifica, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento.
3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. Per le occupazioni o esposizioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione; per le occupazioni o esposizioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
4. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.
5. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Art. 44 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'art. 61, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Art. 45 - Altre cause di decadenza

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a) violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo;
 - b) violazione di norme di legge o regolamentari in materia;
 - c) vengano meno le condizioni che ne costituivano presupposto al rilascio;
 - d) la cessione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
 - e) l'annullamento o la revoca, l'irregolarità o l'inesistenza della autorizzazione all'esercizio dell'attività;
 - f) la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso si riferisce;
 - g) lo stato di degrado del manufatto pubblicitario;
 - h) la mancata installazione dell'opera entro novanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
 - i) la mancata utilizzazione dell'impianto pubblicitario ovvero l'omessa esposizione del messaggio pubblicitario.
2. In tutti i casi di decadenza, ivi incluso quelli di cui all'art. 44, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

Art. 46 - Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria abusive o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Art. 47 - Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 15 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione.

3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.

Art. 48 - Rinnovo

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere trasmessa al Comune, con le stesse modalità previste dall'articolo 37 del regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.
5. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone ed alla verifica della regolarità del pagamento dello stesso ovvero dell'occupazione suolo pubblico e dell'imposta di pubblicità e pubbliche affissioni per anni pregressi a favore del Comune di Montecchio Maggiore.
6. Il rinnovo dell'autorizzazione all'installazione del mezzo pubblicitario, alla scadenza del periodo inizialmente autorizzato, è tacito per i mezzi pubblicitari posti in area privata visibili da strade comunali, nei seguenti casi:
 - a. il mezzo pubblicitario non viene modificato;
 - b. il contesto in cui è installato il mezzo pubblicitario non è stato modificato in riferimento alla viabilità pubblica o a uso pubblico. *(comma inserito con deliberazione di C.C. n. 23 del 29/04/2021)*
7. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo di una concessione o autorizzazione annuale non costituisce una nuova concessione o autorizzazione. *(precedente comma 6, divenuto comma 7 con modifica apportata con deliberazione di C.C. n. 23 del 29/04/2021)*

Art. 49 - Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

1. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla consegna degli atti di concessione ed autorizzazione dopo aver verificato l'assolvimento delle condizioni poste al rilascio del provvedimento. L'ufficio responsabile del procedimento o il gestore del canone provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, la ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione. ***(comma modificato con deliberazione di C.C. n. 23 del 29/04/2021)***
2. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione o autorizzazione e a verificare la cessazione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine della scadenza dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.
3. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla registrazione e gestione, come sopra indicato, anche delle occupazioni od esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, a norma del presente regolamento, di comunicazione da parte degli interessati, o di nulla osta da parte del Comune ad altre amministrazioni.

TITOLO VI - TARIFFE E CRITERI PER LA LORO DETERMINAZIONE

Art. 50 - Tariffe

1. Le determinazione delle tariffe è di competenza della Giunta comunale che le approva entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 51 - Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone

1. Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'individuazione della classificazione del comune ed individuazione della tariffa standard applicabile.

2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

a. classificazione in tre categorie del territorio comunale per quanto concerne le occupazioni del suolo e delle aree pubbliche, individuate con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 06/07/1994 e aggiornate come da allegato A) al presente Regolamento. L'aggiornamento dell'allegato A) del presente Regolamento per la costruzione di nuove strade sarà effettuato dalla Giunta Municipale. Le occupazioni effettuate in angolo tra strade di categoria diversa sono tassate con tariffa della categoria superiore.

b. superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;

c. superficie della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati: per le esposizioni pubblicitarie inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;

d. durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;

e. graduazione in base alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari.

3. Ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie, non si prevede la suddivisione del territorio comunale in zone in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile; alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.

Art. 52 - Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee:

a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni e non superiore a ventinove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione, è inferiore a 365 giorni;

c) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali.

Art. 53 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Per le occupazioni di soprassuolo che insistono su aree

pubbliche già regolarmente autorizzate, il canone è determinato con riferimento alla sola parte eccedente rispetto all'area sottostante.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico impianto, il canone è determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico, il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. (**comma modificato con deliberazione di C.C. n. 23 del 29/04/2021**)
3. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni. La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard di cui all'articolo 1, comma 826, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale, moltiplicata per i metri quadrati.
4. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all'articolo 1 comma 827 della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale. La misura del canone dovuto viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari.
5. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n° 160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
6. Agli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 art. 1 L. 160/2019 si applicano le disposizioni di legge.
7. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare

convenzionale. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495.

8. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
9. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine di erogazione del carburante, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse, nonché le strutture e forme pubblicitarie relativamente alla sola proiezione ortogonale delle stesse.
10. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il canone si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione, ovvero a tariffa giornaliera.
11. Per le occupazioni di suolo pubblico non è richiesto il pagamento del canone per somme inferiori ad € 5,00.

Art. 54 - Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità

1. Per le diffusioni pubblicitarie, sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'art. 51, tenuto conto delle finalità e tipologie di esposizioni riportate nella tabella seguente:

TIPOLOGIE MEZZI PUBBLICITARI - ZONA SINGOLA
Descrizione
MEZZO PUBBL. OPACO =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO > 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. > 8,5 MQ
PANNELLO LUM. =< 1 MQ
PANNELLO LUM. > 1 MQ
STRISCIONI
AFFISSIONE MANIFESTI

2. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'art. 51, tenuto conto delle finalità e tipologie di occupazione riportate nella tabella seguente:

TIPO OCCUPAZIONI
Descrizione
SUOLO GENERICO
SOPRA/SOTTOSUOLO

DEHOR - SEDIE E TAVOLI
ATTIVITA' EDILE
BANCHI AMBULANTI
SPETTACOLI VIAGGIANTI
MANIFESTAZIONI
FIERE
CAVI E CONDUTTURE SERVIZI PUBBLICA UTILITA'
ANTENNE/IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE, COMUNICAZIONE ELETTRONICA, TELEFONIA MOBILE, RADIO E TELEVISIONE

Art. 55 - Riduzioni del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. La tariffa per le esposizioni pubblicitarie è ridotta del 50%:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche e sindacali;
 - c) per la pubblicità relativa a manifestazioni di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzata, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

Art. 56 - Esenzioni del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Sono esenti dal canone per le esposizioni pubblicitarie:
 - a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
 - c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - d) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - e) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - f) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
 - g) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
 - h) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli

stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

- i) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

Art. 57 - Riduzioni/maggiorazioni del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. Ai fini della determinazione del canone dovuto, sono previste le seguenti riduzioni/maggiorazioni:

- a) Per le occupazioni permanenti realizzate dai distributori di carburante sono previste le seguenti maggiorazioni/riduzioni:
 - maggiorazione del 77% se ubicati in zona 1;
 - maggiorazione del 7% se ubicata in zona 2;
 - riduzione del 53% se ubicata in zona 3;
- b) Per le occupazioni permanenti realizzate con distributori di tabacchi il conteggio è determinato per unità e sono previste le seguenti riduzioni:
 - del 53% se ubicati in zona 1;
 - del 66% se ubicati in zona 2;
 - del 77% se ubicati in zona 3;
- c) Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, è prevista una riduzione del 75%;
- d) Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 25%;
- e) Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, è prevista una riduzione del 50%;
- f) Per le occupazioni temporanee effettuate con tavolini e sedie da parte dei pubblici esercizi è prevista una ulteriore riduzione del 90%;
- g) Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica una riduzione dell'80%;
- h) Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica una riduzione del 50%;
- i) Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica una riduzione dell'80%;
- j) Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore a 30 giorni o che si verifichino con carattere ricorrente, si applica una riduzione del 50%. Le occupazioni aventi carattere ricorrente sono quelle effettuate dai venditori ambulanti, esclusi gli operatori del mercato, dalle imprese edili e dagli esercenti di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
- k) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni, si applica una riduzione del 30%;
- l) Per le occupazioni temporanee si applicano le seguenti riduzioni:
 - fino a 8 ore riduzione del 20%;
 - oltre le 8 ore riduzione del 90%;

Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo, sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.

2. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle superfici:

- a) Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%;

- b) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq.

Art. 58 - Esenzioni del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili come definiti all'art. 53 comma 7;
- h) le occupazioni con tende fisse o retrattili, comprese le tende poste a copertura dei banchi del mercato; (**lettera modificata con deliberazione di C.C. n. 23 del 29/04/2021**)
- i) le occupazioni con rampe e simili utilizzabili da soggetti portatori di handicap;
- j) le occupazioni in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive/tempo libero di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività di vendita o di somministrazione;
- k) le occupazioni con portabiciclette o impianti similari destinati anche ad uso pubblico, qualora non riportino messaggi pubblicitari;
- l) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- m) intercapedini, griglie, bocche di lupo realizzate per aerare o illuminare i locali interrati;
- n) le occupazioni effettuate con mestieri girovaghi e artistici con soste non superiori a 60 minuti;
- o) commercio in forma itinerante;
- p) occupazioni momentanee o effettuate in occasione di festività con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, attività commerciali o professionali, purché non siano collocati per determinare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- q) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti;
- r) occupazioni per effettuazioni di traslochi;
- s) occupazioni effettuate per manutenzione del verde;
- t) le occupazioni, con una superficie non superiore a 10 metri quadrati, relative a iniziative o manifestazioni a carattere politico o sindacale;
- u) occupazioni con cappotti termici realizzati su area pubblica o aggettanti su spazio pubblico. (**lettera aggiunta con deliberazione di C.C. n. 23 del 29/04/2021**)
- v) le occupazioni effettuate dalle parrocchie per sagre patronali e parrocchiali (**lettera aggiunta con deliberazione di C.C. n. 10 del 26/02/2024**);

- w) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici ove il committente dell'appalto sia lo stesso Comune di Montecchio Maggiore (**lettera aggiunta** con deliberazione di C.C. n. 10 del 26/02/2024);
2. La Giunta si riserva la facoltà di definire con proprio atto deliberativo specifiche tipologie di occupazioni di particolare interesse pubblico con le quali dispone l'esenzione o speciali riduzioni.

Art. 59 - Termini per il versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Rimangono in ogni caso ferme le disposizioni amministrative, di sanzioni ed indennità applicabili nei casi previsti. (**modificato** con deliberazione di C.C. n. 10 del 26/02/2024)
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
5. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.500,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.
8. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario o con le modalità di cui al comma 7 del presente articolo (comma modificato con deliberazione di C.C. n. 23 del 29/04/2021). Nel caso di rateizzazione la prima rata dovrà essere pagata all'atto del rilascio dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione e potranno essere utilizzate le scadenze ancora utili alla data di fine occupazione.

Art. 60 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;

- c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, ovvero rilevate da soggetti qualificati incaricati dal Comune o dall'eventuale Concessionario determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune (**modificato con deliberazione di C.C. n. 10 del 26/02/2024**):
- a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'indennità secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
3. L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto, se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentato:
- del 50% per le occupazioni di suolo pubblico;
 - del 5% per le diffusioni di messaggi pubblicitari;
- considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo, in ogni caso, come temporanee le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di rilevazione. (**modificato con deliberazione di C.C. n. 10 del 26/02/2024**)
- 4.
5. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
6. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:
- a) al pagamento dell'indennità;
 - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
7. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Nel caso di mancato adempimento o mancata impugnazione entro i 60 gg dalla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente. (**modificato con deliberazione di C.C. n. 10 del 26/02/2024**)
8. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689. (**aggiunto con deliberazione di C.C. n. 10 del 26/02/2024**)

Art. 61 - Maggiorazioni ed indennità

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e

termini di cui all' art.1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019. (**modificato con deliberazione di C.C. n. 10 del 26/02/2024**)

- 1.bis - Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui al comma 1 è ridotta della metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. (**aggiunto con deliberazione di C.C. n. 10 del 26/02/2024**)
2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 44 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni previste dal presente Regolamento.
3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Art. 62 - Rateazioni

Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità: fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;

- a. da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- b. da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- c. da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- d. da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- e. oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Art. 63 - Rimborsi

- i. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- ii. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
- iii. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 5,00.

Art. 64 - Mercati

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati

sono soggette al pagamento del relativo canone come stabilito dall'apposito Regolamento per l'applicazione del Canone di concessione per le aree di mercato ai sensi dell'art. 1, comma 837 della Legge 160/2019.

Art. 65 - Contenzioso

Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 66 - Trattamento dei dati personali

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 67 - Norme transitorie

1. Il regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 148 del 30/11/1995 e s.m.i, nonché le relative tariffe, restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. La scadenza di versamento del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari avente carattere annuale, in deroga a quanto disposto dall'art. 59, è differita, per l'anno 2021, al 31 maggio 2021. (comma modificato con deliberazione di C.C. n. 23 del 29/04/2021)
3. Il regolamento per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 76 del 06/07/1994, nonché le relative tariffe, restano applicabili per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
4. Nelle more dell'applicazione del regolamento sul canone e delle relative tariffe l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per TOSAP e ICP - diritto sulle pubbliche affissioni, salvo successivo congruaggio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro il 30 settembre 2021.
5. La scadenza di versamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico avente carattere annuale, in deroga a quanto disposto dall'art. 59, è differita, per l'anno 2021, al 31 luglio 2021. (comma modificato con deliberazione di C.C. n. 23 del 29/04/2021)
6. Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico già presenti nella banca dati dei tributi e delle entrate sostituite dal canone, l'eventuale adeguamento alle norme del presente regolamento dovrà avvenire entro il termine di tre anni dalla sua approvazione, anche ai fini dell'invarianza del gettito di cui al comma 817, dell'art. 1, della Legge 160/2019.
7. Il termine di cui al precedente comma, si intende prorogato di ulteriori 2 anni. (**aggiunto con deliberazione di C.C. n. 10 del 26/02/2024**)

Art. 68 - Disposizioni finali

1. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente Regolamento.
2. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285, nonché le altre norme di legge e regolamentari vigenti in materia.

Art. 69 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2021.